



# COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

Provincia di Cosenza

Via Nazionale n. 16 CAP 87020

Tel. 0985 5453 – Fax 0985 5510

**Ordinanza n° ...01... del ...05.01.2012..... prot. n° ...92.....**

**OGGETTO: Divieto di pascolo e caccia su aree del territorio comunale, ed in particolare sulle aree percorse dal fuoco.**

## IL SINDACO

**Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2007, n. 3612, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Umbria e Sicilia in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione", pubblicata sulla G. U. R. I. in data 09/10/2007;

**Visto** il Piano anti incendi boschivi AIB della Regione Calabria per il triennio 2010/2012 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 427 del 10/06/2010;

**Vista** la Legge 21/11/2000, n. 353 "Legge quadro sugli incendi boschivi";

**Considerato** che a norma dell'art. 10, comma 2, della predetta Legge 353/2000, i comuni provvedono al censimento delle aree percorse dal fuoco, tramite istituzione del Catasto Incendi comunale da aggiornarsi annualmente, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato;

**Considerato** che l'Ufficio Tecnico comunale ha predisposto l'aggiornamento del catasto incendi comunale, avvalendosi dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato e reperibili sul "SIM – Sistema Informativo Montagna";

**Considerato** che con separata Ordinanza recante gli obblighi dei proprietari o conduttori di terreni limitrofi e/o adiacenti a strade, vie e spazi pubblici di eseguire la pulizia del terreno al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità, e di conseguenza anche al fine di prevenire l'innesco e la propagazione degli incendi ;

**Dato atto** che generalmente, la causa determinante gli incendi è di origine antropica per effetto di comportamenti dolosi o colposi e che i boschi, e comunque le aree verdi rappresentano “obiettivi sensibili” ;

**Considerato** che le aree verdi rappresentano un patrimonio di inestimabile valore per chiunque, e che bisogna prevenire il depauperamento delle zone verdi e boscate;

**Considerato che la Legge 353/2000 prescrive, in particolare, il divieto di caccia e di pascolo sulle aree percorse dal fuoco;**

**Considerato** che sul territorio comunale sono presenti fenomeni di pascolo vagante e brado su suoli privati e pubblici, di mandrie e greggi ;

**Considerato**, inoltre, che si sono verificate in passato intrusioni di mandrie nell’area della ex discarica comunale, i cui lavori di messa in sicurezza ambientale, ai sensi della legge 36/2003 sono stati di recente completati, e quindi che tali intrusioni, con danneggiamento delle opere di recinzione devono assolutamente essere evitate e contrastate, a salvaguardia delle essenze arboree ed arbustive ivi impiantate per il recupero ambientale dell’area;

**Dato atto** che :

- Il pascolo vagante delle mandrie e delle greggi è consentito solo ed esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dagli articoli 41-42-43 e 44 del DPR 320/1954 e s.m.i. e del Regolamento di Polizia Veterinaria e art. 6, comma 2° D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;
- È vietato condurre a pascolare bestiame lungo i cigli, le scarpate e i fossi stradali;
- Nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie devono attenersi al disposto di cui all’art. 184 del Codice della Strada , D.Lgs. 30/04/1992 , n. 285 e s.m.i. ;
- Sul terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione a norma di legge, è vietato il pascolo;
- Il pascolo abusivo è altresì considerato, secondo l’art. 636 del Codice Penale, “delitto contro il patrimonio”;

**Visto** il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

**Visto** il DPR 08.02.1954, n° 320 – Regolamento di Polizia Veterinaria;

**Viste** le “Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale” della Regione Calabria approvate con D.G.R. n. 218 del 20/05/2011;

**Visto** il D.Lgs. 30.04.1992, n° 285 – Nuovo Codice della Strada;

**Visto** il Catasto Incendi comunale ai sensi della legge 353/2000;

## ORDINA QUANTO SEGUE:

- 1) È vietato, con effetto immediato, il pascolo e la caccia sulle aree percorse dal fuoco a norma dell'art. 10 della Legge 353/2000, come individuate negli elaborati del catasto incendi comunale;
- 2) È vietato, con effetto immediato, il pascolo vagante o brado in tutto il territorio comunale, su suoli privati e pubblici, di mandrie e greggi se non preventivamente autorizzato a norma degli art. 41-42-43 del DPR 320/1954, ed in conformità dell'art. 12 delle "Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale" della Regione Calabria, con riferimento ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico forestale;
- 3) Il pascolo vagante o brado può esercitarsi solo nei terreni appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché opportunamente recintati a mezzo di chiudende, a norma dell'art. 12 delle "Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale" della Regione Calabria;
- 4) Oltre ai casi di divieto di pascolo previsti per le aree percorse dal fuoco, di cui all'art. 10 della Legge 353/2000, al fine di salvaguardare la copertura del terreno e consentire la ripresa del manto vegetale, nei terreni pascolivi percorsi dal fuoco è comunque vietato l'esercizio del pascolo per un periodo non inferiore a cinque anni dall'evento, a norma dell'art. 12, comma 1 lett. "g" delle "Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale" della Regione Calabria;
- 5) È fatto assoluto divieto di accesso di bestiame, e persone non autorizzate, nell'area della ex discarica comunale.

La presente ordinanza, riveste carattere di urgenza, ed è immediatamente eseguibile. Il corpo di polizia municipale, e tutte le forze di pubblica sicurezza operanti sul territorio sono incaricate di fare rispettare la presente ordinanza.

### DEMANDA

All'Ufficio di Polizia Municipale ed alle Forze dell'ordine per l'esecuzione **puntuale** della presente ordinanza;

### SANZIONI

L'accertata violazione delle disposizioni della presente ordinanza, riguardanti il pascolo abusivo, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della Legge 353/2000 (min. Euro 30,99 – max Euro 61,97 per ogni capo ), salvo la denuncia all'Autorità Giudiziaria;

L'accertata violazione delle disposizioni della presente ordinanza, riguardanti la caccia nelle aree percorse dal fuoco, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della Legge 353/2000 (min. Euro 206,58 – max Euro 413,17), salvo la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Ogni violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,82 ad € 258,23 prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

### **DISPONE**

Che :

- L'Ufficio tecnico comunale ed il servizio di Polizia Locale sono incaricati della comunicazione e della sorveglianza dell'esecuzione della presente ordinanza;
- La massima pubblicizzazione della presente Ordinanza e la pubblicazione della stessa sul sito internet del Comune.
- La presente ordinanza sia trasmessa, per i provvedimenti di competenza, a :
  - Comando della Polizia Municipale - sede;
  - Responsabile dell'Ufficio tecnico – sede;
  - Comando Stazione dei Carabinieri – Santa Maria del Cedro;
  - Protezione Civile Regione Calabria – loc. Germaneto – 88100 Catanzaro;
  - S.E. Sig. Prefetto della Provincia di Cosenza, P.zza XI Settembre – 87100 Cosenza;
  - Al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato - Via Giacomo Matteotti, 87020 - Sangineto, CS ;
  - Al servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale – Distretto di Praia a Mare Via Delle Industrie - 87028 Praia a Mare (CS).

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso avanti il competente Tribunale Amministrativo, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di legge.

*Santa Maria del Cedro, ...05.01.2012.....*

***Il Sindaco***  
***Dott. Giuseppe AULICINO***  
**F.to all'originale**